

GRUPPO LAICO DI RICERCA

www.gruppolaico.it

Notizie (9) - 7/8/2021

Visitate: <http://www.gruppolaico.it/category/notizie/>

Vaccini: oltre 20mila morti nell'Unione Europea. Reazioni gravi raddoppiano In Italia

Più che una statistica mensile è un vero bollettino di guerra quello ricavato dai **dati EudraVigilance**, la **piattaforma di farmacovigilanza dell'European Medicines Agency** che monitora le reazioni avverse ai vaccini nei 27 paesi dell'Unione Europea.

Ma le statistiche comunicate nel settimo rapporto dall'**Agenzia Italia del Farmaco (AIFA)**, pur minimizzando l'incidenza dei casi fatali in relazione ai vaccinati (inferiore a 1 su 100mila), palesano due indicatori che suonano come campanelli d'allarme per chi vuole leggere i dati con rigoroso senso critico. **Tra l'analisi del secondo comunicato ufficiale (periodo 27-12-20 e 26-2-21) e quella dell'ultima nota emerge chiaro ed evidente che le sospette reazioni avverse gravi ai quattro vaccini sperimentali sono raddoppiate, passando dal 6,1 % al 12,8 %.**

Ma vediamo subito i dati generici di **EudraVigilance** prima di analizzare quelli italiani. Fino al 31 luglio 2021 ci sono 20.595 morti e 1.960.607 feriti: la metà (968.870) sono feriti gravi. Il conteggio è stato pubblicato dal portale ProMemoria.info che ha elaborato i conteggi in quanto non c'è un riepilogo generale nel sistema EudraVigilance.

I dati risultano così distinti. Pfizer: 9.868 morti e 767.225 feriti, Moderna: 5.460 morti e 212.474 feriti, AstraZeneca: 4.534 morti e 923.749 feriti, (Janssen) Johnson & Johnson: 733 morti e 57.159 feriti. Il riepilogo è da prendere con il beneficio del dubbio perché, come ribadito nelle precedenti analisi pubblicate da Gospa News dopo un certosino lavoro manuale di conteggio, i casi fatali possono essere riferiti a più patologie e pertanto può essere riferito anche alla medesima segnalazione individuale.

Tra i primi posti della classifica delle sospette reazioni avverse ai vaccini c'è sempre l'Italia dove risulta sempre inspiegabile l'incidenza dei casi gravi che nei dati EudraVigilance risulta a circa il 50 % mentre in Italia è soltanto al 12,8 %.

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il settimo Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini COVID-19. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra **il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021** per i quattro vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso.

«Nel periodo considerato sono pervenute 84.322 segnalazioni su un totale di 65.926.591 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 128 ogni 100.000 dosi), di cui l'87,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi corrispondono al 12,8% del totale, con un tasso di 16 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate.

Come riportato nei precedenti Rapporti, indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla tipologia di evento, **la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (80% circa) nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore successive»** si legge nel comunicato n. 657 dell'**AIFA**.

La maggior parte delle segnalazioni sono relative al vaccino Comirnaty di Pfizer-Biontech (68%), finora il più utilizzato nella campagna vaccinale (71% delle dosi somministrate) e solo in minor misura al vaccino Vaxzevria di AstraZeneca (25% delle segnalazioni e 17% delle dosi somministrate), al vaccino Spikevax di

Moderna (6% delle segnalazioni e 10% delle dosi somministrare) e al vaccino COVID-19 Janssen di Johnson&Johnson (1% delle segnalazioni e 2% delle dosi somministrate).

Per tutti i vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Gli eventi avversi gravi correlabili alla vaccinazione più spesso segnalati configurano un quadro di sindrome simil-influenzale con sintomatologia intensa, più frequente dopo la seconda dose dei vaccini a mRNA e dopo la prima dose di Vaxzevria.

Questa spiegazione di AIFA avvalorata il sospetto che queste forme patologiche possano essere in qualche modo correlate al [Covid-19 che ha contagiato anche migliaia di persone già vaccinate, causando almeno 745 casi fatali fino allo scorso mese.](#)

Ma assume grande rilevanza alla luce della comunicazione dei **CDC americani (Centers of Disease Control and Prevention)** che hanno annunciato il [ritiro dell'autorizzazione per i tamponi PCR a partire dal 31 dicembre 2021 in quanto non ritenuti affidabili al punto di distinguere il virus SARS-Cov-2 dall'influenza.](#)

«In relazione alle vaccinazioni cosiddette eterologhe a persone al di sotto di 60 anni che avevano ricevuto Vaxzevria come prima dose sono pervenute 114 segnalazioni, su un totale di 396.952 somministrazioni (la seconda dose ha riguardato nell'82,6% dei casi Comirnaty e nel 17,4% Spikevax), con un tasso di segnalazione di 29 ogni 100.000 dosi somministrate» ciò evidenzia che [il cocktail di sieri antiCovid ha fatto registrare un tasso di segnalazione più basso rispetto a quello generale](#), scrive [Databaseitalia.it](#).

<https://www.lapekoranera.it/> 6/8/2021

Green pass obbligatorio?

Non proprio: ce lo chiede l'Europa!

Con il Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*, il Governo Italiano ha – tra le altre cose – apportato modifiche al Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, ovvero, alla norma istitutiva della Certificazione Verde per il Covid 19 (c.d. *green pass*).

Si noti che il D.L. n. 52 veniva emanato (nel mese di aprile) in anticipo rispetto alla normativa Europea in tema di Certificazioni Covid e, in allora, prevedeva una disciplina nazionale 'transitoria' in attesa dell'entrata in vigore di un apposito Regolamento Europeo.

In data 14 giugno 2021, Parlamento e Consiglio Europeo hanno adottato il **Regolamento UE 953/2021** inerente *“il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19”*, con l'**intento specifico** di *“facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*, **al fine di** portare ad una *“graduale revoca, delle restrizioni da parte degli Stati membri in modo coordinato”* (Preambolo; considerando n.11).

Avendo riguardo a questa finalità, la Regolamentazione Europea precisa esplicitamente che **“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o perché hanno scelto di non vaccinarsi”** (Preambolo; **considerando n.36** – *così si presenta nella [versione italiana rettificata](#) a seguito di apposita interrogazione Parlamentare volta a far aggiungere l'inciso “hanno scelto di non vaccinarsi”... inciso curiosamente omissso per un'insolita svista di traduzione!*)

Ora, con l'emanazione di questo nuovo D.L. n.105, il Governo Italiano, pretenderebbe, com'è noto, di subordinare la fruizione di alcuni servizi (quali l'accesso ai luoghi di ristorazione, ai musei, a spettacoli ed eventi, ma anche alle procedure concorsuali) all'esibizione della Certificazione Verde. Così facendo, si

vorrebbe imporre, a partire dal 6 agosto p.v., una limitazione nei confronti di alcuni cittadini italiani del pieno e libero godimento dei predetti servizi.

Fortunatamente, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi! Il D.L. n.105, infatti, entrando in vigore dopo l'emanazione del summenzionato Regolamento Europeo n.953, è costretto a prendere in considerazione la normativa sovranazionale e, pertanto, ad apportare una modifica sostanziale al previgente D.L. n.52, art. 9, comma 9:

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi **ove compatibili con i Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»
(art 4. lett. e, n.2, D.L. n.105/21)

Stando alla nuova formulazione, si nota chiaramente come il richiamo esplicito al Regolamento Europeo, imponga, *in primis*, l'applicazione del divieto di discriminazione tra vaccinati e non vaccinati (anche quando non lo siano per libera scelta).

Ne consegue l'incompatibilità delle disposizioni del *green pass* 'modello italiano' con la disciplina comunitaria. Tale incompatibilità consente la disapplicazione del nuovo D.L. n.105 – nella parte in cui ammette una disparità di trattamento basato sul possesso della Certificazione Verde – per conflitto con la normativa Europea sovraordinata.

Ergo:

- chiunque vi imponga di esibire il *green pass* per usufruire di specifici servizi lo fa in violazione del Regolamento Europeo n.953 del 2021;
- chiunque tenti di convincervi del fatto che il mancato possesso del *green pass* comporta delle limitazioni legittime dei vostri diritti di cittadini italiani ed europei lo fa nel solo rispetto del suo sporco lavoro: quello del venditore di fumo...

Ivana Suerra, ComeDonChisciotte.org 4/8/2021

Assist europeo a chi rifiuta l'obbligo di vaccino

L'Europa boccia l'obbligo del vaccino. E quindi di fatto indebolisce la legittimità del *green pass*.

Bruxelles va spesso controcorrente: mentre la Germania parte con la terza dose per i fragili l'Emm la sconsiglia. E mentre Italia e Francia introducono l'obbligo del certificato verde per avere accesso a molte attività la Ue vara un regolamento che di fatto considera illegittimo imporre regimi diversi per chi è vaccinato da chi non lo è.

«È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate».

Ed è proprio su questa ultima frase, contenuta nel Regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, che si potrebbe infrangere la legittimità di un eventuale obbligo che ad esempio anche in Italia si stava ipotizzando di imporre pure per l'accesso sul posto di lavoro e a scuola.

L'Europa su questo punto è chiarissima: si ha diritto a non vaccinarsi per scelta e non soltanto perché si può essere esonerati per motivi di salute. Se dunque si decidesse di richiedere la vaccinazione anche per gli studenti e i dipendenti, alla luce di questo regolamento il governo dovrebbe limitarsi ad una forte raccomandazione e non potrebbe escludere ad esempio dalle lezioni in presenza chi decidesse di rifiutare la profilassi.

<https://www.ilgiornale.it/> 4/8/2021

Fondi in cambio di spot sul covid: altri 20 milioni alle emittenti locali

Il controllo dell'informazione rappresenta da sempre una prerogativa dei sistemi politici autoritari. Giornali, televisioni e radio diventano così il semplice megafono di un messaggio unico. Cosa succede però quando questa stessa tendenza sembra colpire anche i sistemi democratici?

Il fondo emergenze emittenti locali

È quanto emerge dopo un anno e mezzo di distanza dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il cittadino italiano si è infatti dovuto confrontare con un mondo mediatico troppo spesso appiattito alla narrativa offerta dal Governo sulla gestione sanitaria. Se in alcuni casi quest'atteggiamento può essere riconducibile ad uno scarso senso critico, in altri casi questa sintonia tra messaggi governativi e media può essere facilmente riconducibile all'erogazione di fondi economici specifici.

Si tratta del **fondo emergenze emittenti locali**, un fondo di 50 milioni di euro pubblicato in Gazzetta ufficiale nel novembre 2020. Che cosa prevedeva questo istituto?

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi è riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. In sostanza il Governo Conte [aveva stanziato](#) 50 milioni di euro, destinati a quelle emittenti televisive e radiofoniche che si sarebbero impegnate a trasmettere spot preconfezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nello stesso decreto istitutivo del fondo emergenze emittenti locali si poteva infatti così leggere:

Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria che saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.

Spot che invitavano a rimanere a casa, al distanziamento sociale, ad evitare il contatto fisico con altre persone e ad indossare la mascherina.

Milioni di euro in cambio dell'adeguamento ai messaggi governativi

Il Governo aveva poi stabilito delle [strettissime linee guida](#) per la messa in onda di questi spot, con una durata complessiva minima della rotazione di messa in onda di 60 giorni.

E ogni giorno l'emittente, per avere i soldi, avrebbe dovuto garantire un numero di passaggi, da un minimo di undici ad un massimo di venti. Chiaramente più passaggi istituzionali messi in onda, maggiore è stato il compenso.

E ci sono state emittenti che sono riuscite ad ottenere una cifra superiore al milione di euro. Come Telenorba che ha ricevuto 1 milione e 718 mila euro. Videolina che ha ricevuto 1 milione 284mila euro. C'è poi Telelombardia, con 1 milione e 280 mila euro.

[Anche le radio](#) hanno avuto il loro contributo in questo senso. Come Errepi che ha ottenuto quasi 200mila euro, Rete Blu che ne ha ottenuti 171mila e Radio Subasio con 140mila euro.

In arrivo altri 20 milioni di euro per il fondo

Soldi per sponsorizzare quindi mascherine, distanziamento sociale e isolamento domiciliare. Tutti i provvedimenti, discutibili da un punto di vista scientifico, che il Governo ha adottato per fronteggiare l'emergenza. E anche il Governo Draghi sembra voler continuare su questa strada.

Il fondo emergenze emittenti locali è stato infatti [rifiutato](#) con un importo di 20 milioni di euro che saranno ridistribuiti alle emittenti già presenti nelle precedenti graduatorie.

E lo stesso fondo di emergenza, come stabilito nel decreto, resterà in vigore e avrà probabilmente altri rifinanziamenti fino a quando non sarà posto termine allo stato di emergenza, da poco prorogato fino a dicembre 2021.

Ça va sans dire: Byoblu non ha fatto richiesta di questi fondi né mai lo farà. Anche Byoblu vive di fondi pubblici, ma sono costituiti dalle donazioni spontanee che i cittadini decidono di destinare alla loro televisione: la TV dei Cittadini, visibile tutti i giorni sul canale 262 del digitale terrestre.

Per questo Byoblu può permettersi di fare televisione senza prendervi in giro: non dipende dallo Stato per restare aperta, cioè non ha padroni. O meglio, ne ha tanti quanti siete voi che ogni mese donate per avere un'informazione libera e indipendente.

Michele Crudelini www.byoblu.com 5/8/2021

Il datore di lavoro può imporre il vaccino al lavoratore in base alle previsioni normative vigenti?

La risposta è rapida e concisa: **No!**

Per rispondere a questa domanda cercheremo prima di elencare quelle norme che fanno presagire ad una risposta affermativa, mostrando contestualmente la loro non applicabilità.

L'articolo 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro) sancisce che:

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."

L'articolo 41 della Costituzione sancisce che:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali"

Se questi due articoli fanno presagire che il datore di lavoro possa richiedere i vaccini come requisito per il dipendente, l'articolo 32 della Costituzione³ è chiarissimo sul tema:

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

La risposta qua è chiara: **in assenza di una disposizione di legge, il datore di lavoro NON può obbligare il dipendente a NESSUN trattamento sanitario.**

Sia chiaro, non stiamo elencando le motivazioni per cui siamo contrari a qualsiasi obbligo sanitario e non ci siamo messi a trattare approfonditamente la parte dell'articolo 32 in cui si dice che *"...la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*, perchè qualora vi trovaste di fronte ad una richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro, l'unica cosa da rispondere è: esiste una norma nazionale che mi obbliga a quel trattamento sanitario? No, fine.

Possiamo comunque andare ancora più nel dettaglio e leggendo il Titolo X del D.Lgs. n.81/200 (Esposizione ad agenti biologici), all'articolo 279 si prevede che:

1. *Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.*

2. *Il datore di lavoro, su **conforme parere del medico competente**, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:*

a) *la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; (...)*

Come si evince chiaramente, il datore di lavoro in assenza di una normativa che obblighi il dipendente, sentito il parere del medico competente e non perchè lo decide lui, può mettere a disposizione i vaccini come misura protettiva per il dipendente ma solo come possibilità e non come imposizione.

La questione privacy legata alla vaccinazione dei dipendenti

Sotto l'aspetto privacy si pone un altro nodo imprescindibile: **il datore di lavoro non può essere informato in merito a dati personali e particolari (ex sensibili) inerenti la sfera sanitaria del lavoratore** e tali dati possono solo essere gestiti solo dal medico competente, in base al protocollo sanitario relativo alla specifica mansione.

Come visto nel nostro articolo sui tamponi in azienda, ad oggi il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (nell'ultima versione del 6 aprile 2021), si prevede unicamente la facoltà del datore di lavoro di rilevare la temperatura del dipendente all'ingresso dell'azienda e non menziona la possibilità di sottoporre il lavoratore a test antigenici, molecolari, sierologici o alla vaccinazione.

Il medico competente riveste un ruolo estremamente delicato in questo frangente, soprattutto in relazione alle comunicazioni da rivolgere al datore di lavoro. Infatti il Garante della Privacy si è recentemente espresso sulla questione vaccini, pubblicando il 17 febbraio 2021 alcune FAQ a riguardo ed è chiarissimo che **il medico competente può comunicare al datore di lavoro unicamente l'eventuale non idoneità lavorativa e nessun altro dato** come motivazioni oggettive o soggettive per non sottoporsi al vaccino. Citiamo dalle FAQ:

"NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento)."

Il datore di lavoro non può richiedere al lavoratore alcuna informazione in merito alla vaccinazione del dipendente, tantomeno può raccogliere certificati vaccinali dei dipendenti e neppure se i dipendenti danno il loro consenso a questa raccolta, mentre il medico competente deve elaborare queste informazioni nel rispetto delle attuali disposizioni previste dagli articoli 18, 25, 39 comma 5 e 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.

Con un nuovo intervento in data 1° marzo 2021, il Garante ha specificato inoltre che non è possibile richiedere neppure pass vaccinali per frequentare ambienti di lavoro o fruire di determinati servizi lavorativi, ma destineremo un articolo più approfondito sul tema.

Vi ricordiamo che questo articolo è del 4 agosto 2021 stante l'attuale normativa vigente, monitoreremo e lo aggiorneremo qualora la normativa cambi.

<https://www.corvelva.it/area-legale/> 4/8/2021

